



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
del Tribunale di Torre Annunziata*

Caro Collega,

ti comunico che il 13 gennaio u.s., è stato siglato un importante protocollo d'intesa tra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Campania e la DRE Campania, al fine di decongestionare gli affollamenti presso gli uffici finanziari, e dare una risposta concreta ai tanti che invocavano in tal senso, un forte intervento degli Ordini e della stessa Direzione Regionale delle Entrate a tutela della ns. professione.

Tale protocollo, nel recepire le disposizioni emanate dell' Agenzia delle Entrate con la circolare 47 del 4 novembre 2009, istituisce una procedura che permette di ricevere direttamente presso i propri studi, attraverso i canali telematici, gli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, **c.d. avvisi di irregolarità** fornendo nuovi canali di assistenza dedicati agli intermediari al fine di semplificare i rapporti con i contribuenti ed agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali, procedura "CIVIS", **sostituendo l'attuale procedura di prenotazione telematica degli appuntamenti, c.d. CUP.**

Pertanto gli intermediari potranno avvalersi di questo nuovo strumento evitando di recarsi presso gli uffici al fine di fornire gli eventuali chiarimenti richiesti in relazione a dati o elementi non considerati in sede di controllo automatizzato della dichiarazione. Detta procedura, inoltre, al fine di correggere la comunicazione di irregolarità ricevuta, concede anche più tempo rispetto ai trenta giorni attuali per la lavorazione delle comunicazioni.

La procedura CIVIS, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili, **utilizza principalmente il canale di comunicazione telematica**. Essa presuppone oltre l'obbligo di trasmissione delle dichiarazioni da parte dell'intermediario anche un'ulteriore adempimento che costituisce la condizione imprescindibile affinché l'esito della liquidazione della dichiarazione sia trasmesso all'intermediario medesimo, ovvero l'espressa manifestazione di volontà, sancita in sede di presentazione della dichiarazione per mezzo della barratura delle caselle di opzione "*Invio avviso telematico all'intermediario*" e "*Ricezione avviso telematico*", inserite nel frontespizio, a cura, rispettivamente, del contribuente e dell'intermediario.

Per poter usufruire del nuovo servizio gli intermediari dovranno accedere a Entratel, compilare un *form* con i dati necessari per la risoluzione delle irregolarità rilevate dal controllo automatizzato (numero dell'avviso telematico o della comunicazione di irregolarità, codice fiscale del contribuente, il motivo della richiesta di assistenza e altre informazioni utili) ed inviare la richiesta di assistenza. Essa viene presa in carico da un operatore degli uffici dell'Agenzia delle Entrate che, dopo aver lavorato l'istanza, via e-mail, invierà all'intermediario l'esito dell'operazione. Pertanto l'operatore potrà annullare la comunicazione, confermare la correttezza della liquidazione automatizzata, inviare una nuova comunicazione qualora vi siano da apportare delle correzioni o rimandare il trattamento della pratica presso uno sportello dell'Agenzia delle Entrate.

Quanto alla recente disposizione introdotta dall'art. 10 del DL n. 78/2009, circa l'asseverazione delle dichiarazioni finalizzata alla compensazione del credito IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, ti evidenzio che lo status di intermediario non rappresenta la condizione sufficiente a rilasciare il visto ma è necessario che il professionista venga iscritto nell'apposito elenco informatizzato, condizione che si realizza attraverso un'espressa richiesta da inoltrare alla DRE di competenza.

In sintesi, l'istanza deve contenere, oltre alla richiesta di essere inseriti nell'elenco dei soggetti legittimati al visto, i dati anagrafici e professionali del richiedente, i luoghi dove si esercita l'attività e i dati anagrafici dell'eventuale società di servizi (e degli organi sociali) di cui il professionista si intende avvalere per l'assistenza fiscale, specificando le attività affidate a questa struttura. All'istanza occorre allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che contiene le attestazioni che il richiedente deve rilasciare (con fotocopia del documento di identità del sottoscrittore) e l'originale o la copia conforme della garanzia assicurativa, già richiesta dall'articolo 22 del decreto ministeriale 164/1999 per l'assistenza fiscale, con un massimale adeguato al numero degli assistiti e comunque non inferiore ad € 1.032.913,80.

In ordine alla polizza assicurativa ti segnalo che il Consiglio Nazionale ha stipulato una convenzione per una polizza per il visto di conformità "leggero" al costo di appena € 150,00 l'anno. Per maggiori dettagli ti invito a collegarti al sito www.cndcec.it

Sperando, con questa iniziativa, di rendere meno faticosa l'attività svolta dai ns. studi e quella dei ns. iscritti, ti saluto cordialmente.